

A proposito di “LPD MODIFICA A SCOPO SPERIMENTALE”

vedi: Cq Elettronica Giugno 2004

In riferimento all'articolo in oggetto atto ad aumentare, anche se in modo sperimentale, la potenza di apparati radioelettrici denominati LPD e' bene sapere che:

Chiunque apporta modifiche ad apparati LPD che comportano la perdita della conformita' dell'apparecchio e' soggetto a sanzioni amministrative molto severe.

Va fermamente ricordato che tale modifica , se permanente, oltre ad essere totalmente illegale comporta la mancata “omologazione” dell'apparato, rendendo il soggetto che le attua, sanzionabile pecuniariamente, che tradotto, vuol dire multe salatissime all'ignaro utente ..

E' tassativo quindi, riportare immediatamente alle condizioni iniziali tali apparati onde evitare spiacevolissime conseguenze , dormirete sicuramente sonni molto piu' tranquilli.

Il Ministero delle Telecomunicazioni, sempre attento a simili problematiche, avvalendosi degli organi di Polizia preposti , effettua soventi controlli su tutto il territorio...attenzione dunque!

Dettagliate informazioni relative al Decreto Legislativo che regola l'utilizzo della apparecchiature LPD potete trovarle sul sito del Parlamento Italiano - Decreto Legislativo 269/01. Potete scaricarle da internet e precisamente dal sito web :

<http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/dlattcee.htm>

<http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/01269DL.htm>

Eccovi alcuni stralci molto significativi relative ai controlli e sanzioni contenuti nel Decreto

Decreto Legislativo 9 maggio 2001, n. 269

"Attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformita'"

pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 7 luglio 2001 - Supplemento Ordinario n. 177

.....omissis

Art. 9.

Sorveglianza del mercato - laboratori di prova

1. **Il Ministero delle comunicazioni, in collaborazione con gli organi di Polizia** di cui all'articolo 1, commi 13 e 15, della legge 31 luglio 1997, n. 249, **provvede ad accertare la conformita' dei prodotti immessi sul mercato** e di quelli messi in esercizio a quanto stabilito dal presente decreto anche mediante prelievo delle apparecchiature presso i costruttori, gli importatori, i grossisti, i distributori ed i dettaglianti nonche' **presso gli utilizzatori delle apparecchiature medesime**. I controlli sono effettuati secondo le modalita' stabilite con regolamento da adottare con decreto del Ministro delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Le prove tecniche aventi lo scopo di accertare la rispondenza degli apparecchi ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3, alle norme armonizzate di cui all'articolo 5, alle norme nazionali di cui all'articolo 4 ed alle altre specifiche tecniche utilizzate dal costruttore sono effettuate presso i laboratori dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione (ISCTI) o presso laboratori privati accreditati; se non esistono laboratori accreditati allo scopo, le prove sono effettuate sotto la responsabilita' di un organismo notificato.

Art. 10.
Sanzioni

1. Chiunque immette nel mercato, commercializza all'ingrosso o al dettaglio, distribuisce in qualunque forma ovvero installa apparecchi non conformi ai requisiti essenziali di cui all'art. 3 e' assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 8 milioni a lire 48 milioni e del pagamento di una somma da lire 40 mila a lire 240 mila per ciascun apparecchio. **Alla stessa sanzione e' assoggettato chiunque apporta modifiche agli apparecchi** dotati della prescritta marcatura che comportano mancata conformita' ai requisiti essenziali. In ogni caso la sanzione amministrativa non puo' superare la somma complessiva di lire 200 milioni.

.... Omissis.....

Capirete che, anche le apparecchiature LPD pur essendo di libero uso e senza il vincolo dell'autorizzazione generale, possono incorrere nei controlli, eseguiti su tutto il territorio Italiano, da parte della Polizia Postale. In caso di accertamento, verranno effettuate precise misure del campo elettromagnetico irradiato dal vostro apparato radio LPD e, se si risconteranno emissioni superiori alla norma, scatteranno le sanzioni e la denuncia.

Va da se che il gioco non vale la candela, la modifica impropria di apparecchiature LPD non comporta benefici notevoli in termini di prestazioni, di contro, le conseguenze che ne deriveranno, saranno tante e poco piacevoli. Date un'occhiata al disegno allegato !

73 de IVO I6IBE

